

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 24/24/2012**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, in data 15/11/2010, ha respinto i ricorsi presentati dalle società SPACCIOCCHIALI S.R.L. e FOX S.R.L. avverso l'avviso d'accertamento n. 20071T005719000 emesso dall'AGENZIA delle ENTRATE UFFICIO di MILANO 2. In fatto l'Ufficio ha accertato ex articoli 51 e 52, d.p.r. 131/1986 che quest'ultima società aveva venduto alla prima con atto stipulato in data 02/04/2007, registrato il 18/04/2007, serie 1T, n. 005719 il ramo d'azienda relativo alle attività di vendita al pubblico di prodotti ottici ed optometrici, esercitato all'interno dei punti vendita siti in San Giorgio di Nogaro, Roveredo in Piano, Amaro e Udine ritenuti costituenti un unico ramo d'azienda, per un prezzo provvisorio pari ad € 1.610.000,00, di cui € 1.400.000,00 per avviamento, in seguito rettificato con registrazione della rettifica in data 06/02/2008 pari ad € 1.732.552,27 complessivo. L'organo accertatore, al fine di determinare il valore venale complessivo della compravendita, ha considerato i ricavi totali del ramo d'azienda conseguiti negli ultimi tre anni 2004 - 2005 - 2006 ; successivamente, tenuto conto del genere d'attività esercitata, dei margini di contribuzione con cui operavano i suddetti esercizi, degli acquisti effettuati e ricavi dichiarati, dei prezzi di mercato praticati per compravendite similari, della struttura del ramo e delle sue potenzialità di sviluppo, considerate le aspettative del cessionario e l'obiettivo del medesimo di rendere remunerativo l'investimento effettuato, ha utilizzato il metodo dell'attualizzazione limitata del reddito prospettico ed ha ipotizzato che il reddito stesso fosse pari al 20 % della media dei ricavi realizzati nei suddetti anni, che il tasso di attualizzazione fosse pari al 10 %, di cui il 6 %, quale tasso di rischio, ed il 4 %, quale tasso praticato per investimenti privi di rischio, che l'arco temporale di riferimento per l'attualizzazione fosse pari a tredici anni, in quanto l'Ufficio ha supposto che le condizioni reddituali potessero significativamente permanere nella misura temporale indicata. Stanti le suddette presunzioni l'Ufficio ha determinato in € 2.231.021,78 il valore dell'avviamento, di tal che il valore complessivo accertato è risultato essere pari ad € 2.563.574,05 - comprensivo di tutte le altre poste attive - a fronte di un dichiarato di € 1.732.552,27. La Commissione adita ha ritenuto valido il metodo d'accertamento indicato dall'Ufficio e congruo il valore determinato dallo stesso.

Le società menzionate, Salmoiraghi & Viganò S.p.a., incorporante la società Spacciocchiali S.r.l. e la Fox S.r.l., rappresentate e difese rispettivamente dai dottori Paolo Mandarinò e Antonio Argenio, la prima, nonché dal prof. avv. Loris Tosi e dal dott. Guido Gasparini Berlingieri, la seconda, hanno presentato separati atti d'appello e contestuale istanza di sospensione dell'atto impugnato, eccependo l'erroneità del tasso d'interesse, pari al 4 %, applicato per investimenti privi di rischio, senza alcuna spiegazione plausibile; che il tasso temporale considerato dall'organo accertatore, pari a tredici anni, considerato per altre aziende esercenti la medesima attività delle appellanti, in sede di accertamento con adesione, non fosse congruo ; che i primi Giudici non avevano preso atto dell'erroneità dei dati di bilancio assunti dall'Ufficio; che il tasso di attualizzazione totale utilizzato per il computo del valore d'avviamento non poteva essere computato meramente sommando il tasso del mercato per investimenti privi di rischio con un generico tasso di rischio di settore; che le sanzioni irrogate erano inapplicabili, stante la mancanza di una norma statuente il corretto procedimento di calcolo del valore d'avviamento ai fini di applicazione dell'imposta di registro;

l'illegittimità dell'avviso di rettifica per difetto di motivazione sotto il profilo della violazione dell'art. 7, comma 1, legge 212/2000; la mancata pronuncia della Commissione di prime

cure circa l'illegittimità dell'avviso d'accertamento per difetto di prova. Le parti appellanti hanno chiesto la riforma della Sentenza impugnata, con sospensione immediata dell'atto e delle sanzioni irrogate e vittoria delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

In data 21/12/2011 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano ha presentato controdeduzioni, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della richiesta di sospensione cautelare dell'atto impositivo ex art. 47, d.lgs. 546/1992, ammessa unicamente nel primo grado di giudizio. In via principale l'appellata ha ribadito ed approfondito le proprie deduzioni ed ha chiesto il rigetto degli appelli e la rifusione della spese di giudizio.

In data 09/01/2012 parte appellante ha presentato memoria illustrativa, confermando i propri assunti.

La Commissione preliminarmente riunisce i processi ex art. 29, d.lgs. 546/1992 per motivi di connessione oggettiva, essendo identiche le questioni trattate ed inoltre ritiene superata la richiesta di sospensione di parte appellante, essendo le cause, poste in discussione, mature per la decisione. Ancora, la richiesta di declaratoria di inammissibilità della richiesta di sospensione cautelare dell'atto impositivo, avanzata dall'Agenzia delle Entrate ex art. 47, d.lgs. 546/1992, trova assorbimento per quanto segue.

Ciò premesso si osserva l'Ufficio, pur asserendo di fondare il proprio operato sulle disposizioni degli articoli 51 e 52, d.p.r. 131/1986, espone argomentazioni generiche a supporto del proprio operato, come si evince chiaramente dalla lettura dell'avviso di rettifica e liquidazione, cui si è fatto cenno nella narrativa, e non ha tenuto conto del fatto che la cessione ha riguardato un ramo d'azienda, motivo per il quale avrebbe dovuto limitare e circoscrivere anche i propri computi di conseguenza e non fondarsi sul presupposto errato riferentesi al valore complessivo aziendale. Resta inspiegato il tasso del 4 % applicato nella fattispecie, ritenuto praticato sul mercato per investimenti privi di rischio, per l'effetto discrezionale, senza alcun riferimento a fonti economico - finanziarie - statistiche documentate : l'Ufficio si limita a definire il suddetto tasso con riferimento al livello della dinamica dei tassi d'interesse in senso attuale e prospettico ed all'intensità del rischio tipico di settore e d'impresa. L'Ufficio prende in considerazione il lasso temporale dei tre anni anteriori alla cessione ed i relativi ricavi aziendali e, senza alcuna altra argomentazione circa i molteplici dati aziendali desumibili anche contabilmente dalla peculiare realtà economico - finanziaria d'impresa, prende in considerazione un arco temporale di tredici anni, in quanto suppone senza supporto certo che le condizioni reddituali postulate possano significativamente permanere nella misura indicata per detto periodo, come da accertamenti con adesione applicati in passato per aziende esercenti la medesima attività, ma è al contrario nota la circostanza che la prevedibilità analitica dei risultati attesi ben difficilmente va al di là dei cinque anni. È di immediata percezione che l'accertamento in esame non può essere ritenuto fondato validamente su meri accertamenti riguardanti altre aziende ed il rapporto ricavi - redditi, o flussi di redditi deve essere meglio e compiutamente definito secondo analisi analitiche, da esporsi dettagliatamente, fondate sui dati della specifica azienda in esame e non solo accennato.

Giustamente la parte appellante ha fatto riferimento a linee guida dottrinarie, che recitano "Quando si applica il modello reddituale, l'esperto deve sempre ricordare che, pur potendo le analisi prendere le mosse da una normalizzazione dei conti economici anteriori, la stima è per sua natura basata su redditi attesi. Questi ultimi devono essere coerenti con la prevedibile evoluzione del capitale investito e della struttura finanziaria aziendale. Le basi tecniche di calcolo dei redditi attesi devono essere spiegate e giustificate ... ". Nello specifico i dati di bilancio, presi in considerazione dall'Ufficio, sono

errati, in quanto non sono stati considerati i valori delle rimanenze, che non sono assimilabili a ricavi, né sono stati considerati i molteplici valori delle poste straordinarie, quali i rimborsi assicurativi.

L'Ufficio non ha motivato l'iter logico contabile seguito per addivenire alle proprie conclusioni microeconomiche in relazione anche alle caratteristiche del mercato di riferimento del ramo aziendale e del contesto macroeconomico in cui è inserito il ramo stesso. In particolare appare ancor più incoerente ed ingiustificata l'assunzione della percentuale di reddito prospettico ritenuto ottenibile dal ramo aziendale ceduto, pari al 20 %, rapportato al tasso di riferimento del 10 %, risultante dalla somma di un "tasso di rischio 6 % e tasso praticato sul mercato per investimenti privi di rischio 4 %".

Ancora, l'art. 7, legge 212/2000 prevede che " gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione " ; " se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama ". Nell'avviso di rettifica e liquidazione l'Ufficio fa espresso riferimento ad altri atti di rettifica, ma si limita ad asserire che trattasi di accertamenti riguardanti cessioni di aziende similari a quella della fattispecie di cui trattasi. Anche sotto questo profilo sussiste da parte dell'Ufficio la violazione di precise disposizioni di legge, nel caso dello Statuto dei diritti del contribuente e detta circostanza è di per sé sufficiente per determinare l'illegittimità dell'operato accertativo.

Ogni altra deduzione trova assorbimento nella parte motivata esposta. Le spese processuali seguono la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

La Commissione, in riforma della Sentenza di primo grado, accoglie gli appelli. Condanna l'Agenzia delle Entrate soccombente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in € 5.000,00, onnicomprensive.